

Con il tredicesimo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta infine il mancato rispetto del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale, poiché questo avrebbe eluso la discussione sul motivo attinente all'inapplicabilità del regolamento n. 1605/2002 ⁽²⁾, sul quale si basa la decisione dell'OLAF e della Commissione, mentre, all'epoca dei fatti, il regolamento finanziario in vigore era quello del 21 dicembre 1977 ⁽³⁾. Peraltro, il CPEM chiede, ai sensi dell'art. 47, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, l'accertamento di fatti per mezzo di testimoni.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4255, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374, pag. 21).
- ⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2779, che modifica il regolamento finanziario 21 dicembre 1977 (GU L 347, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

(Causa C-359/09)

(2009/C 312/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítéltábla

Parti

Ricorrente: Donat Cornelius Ebert

Convenuta: Budapesti Ügyvédi Kamara

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva del Consiglio 89/48/CEE ⁽¹⁾ e la direttiva del Parlamento e del Consiglio 98/5/CE ⁽²⁾ possano essere interpretate nel senso che il ricorrente, di cittadinanza tedesca, che ha superato l'esame di accesso alla professione forense in Germania, in cui è membro di un ordine degli avvocati locale, ma dispone di un permesso di soggiorno e di lavoro in Ungheria, abbia il diritto di avvalersi nei procedimenti giudiziari e amministrativi, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione, della qualifica ufficiale di «ügyvéd» (avvocato) nello Stato membro ospitante (Ungheria) oltre alla qualifica tedesca di «Rechtsanwalt» e alla qualifica ungherese di «európai közösségi jogász» (giurista comunitario), senza tuttavia

avere la qualità di membro di un ordine degli avvocati ungherese.

- 2) Se la direttiva 98/5/CE integri la direttiva 89/4[8]/CEE, nel senso che la direttiva 98/5/CE, relativa all'esercizio della professione di avvocato, costituisca una *lex specialis* in detto ambito, laddove la direttiva 89/4[8]/CE si limita, in linea generale, a regolamentare il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).

Impugnazione proposta l'11 settembre 2009 dall'Athinaïki Techniki AE avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/09 P)

(2009/C 312/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'ordinanza impugnata;

— accogliere le conclusioni presentate in primo grado;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la propria impugnazione su quattro motivi.

Secondo il primo motivo, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la precedente giurisprudenza della Corte sulle condizioni di legittimità della revoca di un atto amministrativo. Per essere valida, infatti, la revoca presuppone che l'illegittimità dell'atto sia accertata e che la sua revoca sia effettuata entro un termine ragionevole. Orbene, nella fattispecie in esame la revoca dell'atto della Commissione sarebbe intervenuta oltre quattro anni dopo la sua adozione e in difetto di qualsivoglia motivazione.